

4 AGOSTO 1974

TRENO ITALICUS - Linea ferroviaria Firenze-Bologna: 12 morti e 44 feriti

PRIMA ISTRUTTORIA

Il giudice istruttore **Angelo Vella** con sentenza-ordinanza del **31 luglio 1980** dispone il rinvio a giudizio di **Mario Tuti**, **Luciano Franci** e **Piero Malentacchi**, tutti militanti della destra estrema, quali autori materiali della strage, **Margherita Luddi** e **Francesco Sgro'**, rispettivamente per detenzione di esplosivo e per calunnia, nonché **Emanuele Bartoli**, **Maurizio Barbieri** e **Rodolfo Poli** per ricostituzione del disciolto partito fascista.

A carico dei tre imputati di strage vengono ritenute attendibili le dichiarazioni di un teste, **Aurelio Fianchini**, compagno di detenzione, nonché di evasione di **Franci**, cui quest'ultimo, nel periodo di detenzione comune nel carcere di Arezzo, aveva confidato di aver eseguito la strage, unitamente al **Tuti** - che aveva fornito l'esplosivo - e al **Malentacchi** che aveva predisposto l'ordigno.

Il caso SGRO

Francesco Sgro' rivela all'**avv. Basile** (e questi all'**on. Giorgio Almirante**, segretario del **MSI-DN**, il quale a sua volta denuncia il fatto il **17 luglio 1974** al **dott. Santillo**, direttore dell'**Ispettorato Generale contro il terrorismo**), che negli scantinati della facoltà di Fisica dell'università di Roma era stato nascosto dell'esplosivo destinato ad un attentato dinamitardo al treno Palatino, attentato da mettere in atto nella stazione Tiburtina di Roma e che tale esplosivo era stato occultato da giovani appartenenti al movimento studentesco di estrema sinistra, tra cui lo studente in chimica **Davide Ajò**.

Il **12 agosto 1974**, **Sgro'** si presenta alla redazione del quotidiano **Paese Sera**, rendendo ai giornalisti **De Sanctis**, **Gualdi** e **Vigorelli** dichiarazioni registrate in cui lo stesso affermava di aver inventato tutta la storia allo scopo di ottenere denaro dal **MSI**, tramite gli **avv. Basile** e **Sebastianelli**.

A proposito della **vicenda Sgro'**, il **giudice istruttore VELLA** si interroga sull'origine e sulla natura del caso, ovvero *“se la sua concezione ebbe luogo in funzione di un calcolo di strategia politica o per un ordinario disegno di criminalità comune”*.

Dalla Corte di Assise di Bologna **Sgro'** sarà giudicato come un comune bugiardo e non come uno strumento di una strategia depistante. Se strumento era stato, lo era stato di **Genovese**, suo amico e del quale lo **Sgro'**, a parere delle perizie psichiatriche, era succube.

Sgro' farà una nuova comparsa nelle indagini sui **delitti dei poliziotti della Uno bianca**, come personaggio non marginale nella falsa pista seguita dai giudici di Bologna culminata nel processo-farsa alla cosiddetta, ma inesistente, *“banda delle Coop”*.

Il caso AJELLO

Claudia Ajello, italo-greca, interprete, dipendente del **SID**, rimane coinvolta nell'istruttoria per una telefonata sospetta fatta pochi giorni prima dell'**attentato all'Italicus** in una ricevitoria del lotto di Roma. Le due addette del banco del lotto dichiarano di aver sentito la **Ajello** pronunciare frasi quali *“le bombe sono pronte...”* e fare riferimento a passaporti e treni, nonché alle città di Bologna e di Mestre.

Il **giudice VELLA** riterrà di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti della **Ajello**.

Secondo i giudici del processo di primo grado *“l'identificazione dell'esatto significato delle parole”* pronunciate durante la telefonata dalla **Ajello** (forse meglio comprensibile attraverso la conoscenza delle operazioni di controspionaggio svolte dalla donna, sulle quali, peraltro, è stato opposto il segreto di Stato dal **SISMI**) *“non sembra invero determinante ai fini della decisione del presente procedimento”*.

La Corte di Assise minimizzerà il **caso Ajello**, affermando, inoltre, che *“tale episodio è stato interpretato, almeno in via di ipotesi, come indicativo di un qualche coinvolgimento dei servizi di sicurezza nella strage, mentre invero di ciò non esiste alcuna prova; anzi alla luce di banalissime considerazioni logiche, deve ritenersi che la vicenda non abbia nulla a che vedere con il crimine oggetto di questo processo”*.

In dibattimento verranno sentiti tutti i dipendenti del **SID** che, a vario titolo, erano collegati all'attività svolta per il servizio dalla **Ajello**, i quali avalleranno le dichiarazioni che la **Ajello** stessa aveva fornito a suo discarico.

Dal canto loro le due addette del lotto rimarranno nelle loro originarie dichiarazioni.

La Corte di Assise di Bologna rimetterà la deposizione dell'**Ajello** al pretore di Bologna, il quale procederà contro la stessa per il reato di falsa testimonianza.

Dal procedimento pretorile scaturiranno altri due procedimenti: uno a carico del **dott. Paolino Dell'Anno**, magistrato romano, conclusosi in sede istruttoria con sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore di Perugia in data **16 maggio 1983**: l'altro a carico dei funzionari del **SID Marzollo, Costantini, Molinaro, Lo Stumbo e Sasso**.

Il pretore di Bologna riterrà l'**Ajello** e i funzionari del servizio segreto colpevoli del reato di falsa testimonianza, mentre il tribunale di Bologna non riterrà gli imputati colpevoli del reato loro ascritto.

Il giudice istruttore **Grassi**, con sentenza-ordinanza del **25 ottobre 1988**, rinvierà a giudizio tutti e cinque i funzionari del **SID**, in quanto nella **vicenda Ajello** *“non si può che concludere che allora gli imputati possono aver mentito od essere stati reticenti per coprire loro responsabilità in attività devianti del Servizio e in collusioni da questo tenute all'epoca con gruppi di eversori e di terroristi. Ciò ovviamente non significa che essi possano tout court essere ritenuti responsabili di attentati e di reati associativi connessi, significa solo che le loro dichiarazioni testimoniali, volte a liberare l'AJELLO da quel sospetto inespresso da cui è gravata, valutate congiuntamente ad altri dati, possono essere lette in chiave di sospetto nei loro confronti...”*.

LA P2 E L'EVERSIONE NERA ARETINA

I giudici di merito hanno ritenuto adeguatamente dimostrato:

- a) che “la **Loggia P2**, e per essa il suo capo **Gelli** (dapprima "delegato" del Gran Maestro della famiglia massonica di Palazzo Giustiniani, poi, dal **dicembre 1971**, segretario organizzativo della **Loggia**, quindi dal **maggio 1975**, maestro venerabile della stessa), nutrisse evidenti propensioni al golpismo”;
- b) che i rapporti tra la **Loggia P2** e gli extraparlamentari di destra aretini sono provati dalle dichiarazioni di **Franci**, **Batani**, **Bumbaca**, **Affatigato**, **Fianchini**, **Spinoso** e del **maresciallo Baldini**”.

I giudici di merito, in conclusione, affermano che “appare evidente, nel **decennio compreso fra il 1970 e il 1980**, l'esistenza di appoggi, finanziamenti e strumentalizzazioni dell'estremismo di destra da parte di importanti settori della massoneria al fine di incidere sulle principali scelte politiche nazionali. In termini ancora più espliciti è dimostrato che esponenti della massoneria sollecitavano e sovvenzionavano gli attentati di destra; che una parte di tali sovvenzioni fu elargita agli **ordinovisti** di Arezzo tramite il personaggio fra essi di maggior spicco (**Cauchi**); che del gruppo politico capeggiato da quest'ultimo, faceva sicuramente parte il **Franci** sin dal **1972**; che il **Tuti**, che entrò in contatto con tale gruppo in un momento successivo ed in modo assai guardingo (data la di lui scelta tattica di agire nell'ombra, sotto la copertura del ruolo di impiegato modello). Peraltro tali importanti dati storici non sembrano ulteriormente elaborabili ai fini della costruzione di una indiscutibile prova di colpevolezza dei prevenuti (vertici della P2) circa la **strage del treno Italicus**”.

MASSONERIA E STRATEGIA DELLA TENSIONE

Il giudice istruttore **Vella** a tal proposito ribadisce che, “seppure nel processo fosse emersa l'assoluta carenza di elementi probatori che giustifichino anche la più vaga supposizione di un convolgimento della Massoneria o di taluni dei suoi esponenti nel processo”, occorre “nel contempo segnalare l'assoluta non estraneità alla produzione e gestione di comportamenti genericamente riconducibili alla c.d. **strategia della tensione** di taluni di quella esponenti”.

Comunque, il giudice **Vella** ritiene nel caso di specie di non doversi promuovere l'azione penale.

IL CASO ALESSANDRA DE BELLIS

Moglie del Cauchi, il **9 agosto 1975** **Alessandra De Bellis** rivela alla questura di Cagliari di sapere molte cose sull'attività eversiva del marito e degli altri camerati in ordine alla **strage dell'Italicus**. Il giudici di merito non riterranno però attendibile le sue indicazioni, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di primo grado.

IL CASO AURELIO FIANCHINI

La sera del **15 dicembre 1975** **Aurelio Fianchini**, **Franci** e **D'Alessandro** evadono dalla casa circondariale di Arezzo nella quale erano detenuti. Il **18 dicembre** il

Fianchini si reca presso la redazione del settimanale *Epoca* e dichiara alla giornalista **Sandra Bonsanti** di aver appreso in carcere dal **Franci** che l'**attentato all'Italicus** era stato commesso dalla cellula aretina del **Fronte Nazionale Rivoluzionario**. In particolare la bomba era stata preparata ad Arezzo, portata a Firenze dalla **Luddi** (amante del **Franci**), consegnata a **Malentacchi** (**Franci** e **Malentacchi** lavoravano entrambi come carrellisti alla stazione ferroviaria di Firenze) e che **Franci** e **Malentacchi** l'avevano infine collocata sul treno.

ITER PROCESSUALE

CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA - SENTENZA 20.07.1983

Presidente, Mario Negri

Estensore: Giovanni Romeo

Giudici popolari: Tavoni, Tamanzi, Brenti, Allegra, Agostini e Minotti

PM: Riccardo Rossi

Assoluzioni:

non doversi procedere contro **Sgro'** in ordine al contestato delitto di falso essendo estinto per effetto di prescrizione;

di **Franci** e **Malentacchi** dal concorso in associazione sovversiva;

di **Franci**, **Malentacchi**, **Tuti** e **Luddi** per il reato di strage per insufficienza di prove.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA - SENTENZA 18.12.1986

Presidente: Pellegrino Iannaccone

Estensore: Matteo Mazziotti Celso

Giudici popolari: Astrologo, Maccarini, Muccioli, Gennari, Nobili, Pederzoli

PM: Francesco Pintor

Condanne:

ergastolo per **Tuti** e **Franci** quali esecutori materiali dei delitti di strage, omicidio volontario plurimo, disastro ferroviario, fabbricazione e porto illegale di esplosivo.

Assoluzioni:

per gli stessi reati per **Luddi** e **Malentacchi**

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 16.12.1987

Presidente: Corrado Carnevale

Consiglieri: Molinari, Sibilìa, Dinacci, Lattanzi.

Annulata la sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Bologna nei confronti di **Tuti** e **Franci**. Rinvio del dibattimento davanti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA - SENTENZA 4.04.1991

Presidente: Angelo Materazzo

Estensore: Carlo Vecchio

Giudici popolari: Motta, Bentivogli, Donini, Bettini. Goldoni, Valentini.

PM: Gianfranco Iadecola

Assoluzioni:

per non aver commesso il fatto nei confronti di **Tuti** e **Franci** dall'accusa di strage e da ogni altra imputazione.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 24.03.1992

Presidente: Guido Guasco

Confermata l'assoluzione definitiva per **Tuti** e **Franci**.

SECONDA INCHIESTA

Il **4 agosto 1994**, a conclusione dell'inchiesta bis unificata sugli **attentati al treno Italicus** e alla **stazione di Bologna**, il giudice istruttore (si è proceduto con il vecchio rito) di Bologna **Leonardo Grassi** accoglie le richieste del PM **Libero Mancuso** e del suo successore **Paolo Giovagnoli**. Queste le sue decisioni:

- **Strage alla stazione di Bologna** e reati connessi: proscioglimento per **Stefano Delle Chiaie**, **Adriano Tilgher**, **Maurizio Giorgi**, **Marco Ballan**.
- **Strage Italicus** e reati connessi: proscioglimento per **Stefano Delle Chiaie** e **Adriano Tilgher**; archiviazione per **Augusto Cauchi** e altri neofascisti. Rinvio a giudizio per i depistaggi delle indagini dell'ex direttore del **centro SISMI di Firenze**, **Federigo Mannucci Benincasa**, accusato di favoreggiamento, rivelazione di segreti e calunnia, per aver aiutato **Augusto Cauchi** a sottrarsi alle indagini sui fatti eversivi e per aver calunniato **Licio Gelli**, indicandolo come mandante di omicidi e stragi. **Mannucci** avrebbe inoltre contribuito, con il defunto capo del **SISMI**, **Giuseppe Santovito**, a indurre il **col. Ignazio Spampinato** a rivelare il contenuto della perizia che, in qualità di esperto balistico, gli era stata affidata dai giudici di Bologna per analizzare l'esplosivo usato alla stazione; del maggiore del **SIOS dell'Aeronautica**, **Umberto Nobili**, accusato di complicità con **Mannucci Benincasa**; di **Ivano Bongiovanni**, imputato di calunnia ai danni di **Vicci** e **Izzo** e di **Massimo Carminati**, componente della **banda della Magliana**, accusato di aver fornito al Sismi le armi e l'esplosivo (del tipo usato per la strage) che vennero trovati a bordo del **treno Taranto-Milano** il **13 gennaio '81**, considerato un altro depistaggio. Prescrizione per **Domenico Tuminello**, ex comandante Carabinieri di Arezzo, per il reato di favoreggiamento; **Mannucci Benincasa** e il Col. dell'esercito **Ignazio Spampinato** per il reato di rivelazione di segreto di ufficio. Non procedibilità per "bis in idem" (non si può processare la stessa persona due volte per lo stesso reato) nei confronti dei neofascisti **Piergiorgio Marini** e **Giuseppe Ortenzi** per i reati di banda armata e

associazione sovversiva. Proscioglimento perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di favoreggiamento e falsa testimonianza di **Vincenzo Vinciguerra**, il neofascista reo confesso della **strage di Peteano**.

Grassi ordina una duplice trasmissione di atti: alla procura di Firenze quelli relativi ad **Elio Ciolini**, l'ex "superteste" del procedimento finito imputato per calunnia; a quella di Roma gli atti relativi ad ipotesi di reato di attentato contro la Costituzione e cospirazione politica nei confronti di **Licio Gelli**, del generale del **SID**, **Gianadelio Maletti**, del **cap. Antonio Labruna**, del **col. Giancarlo D'Ovidio**, del **gen. Pietro Musumeci**, del **col. Giuseppe Belmonte**, di **Mannucci Benincasa** e di **Nobili**.

Qualsiasi riferimento alla **strage dell'Italicus** o ai depistaggi della sua inchiesta è così scomparso.

La vicenda giudiziaria per la **strage dell'Italicus** si chiude qui. Senza alcun colpevole.